



## **CONSORZIO CO.I.S.E.S. SUD PONTINO LT/5**

**Comuni di: GAETA, FORMIA, MINTURNO, ITRI, SS. COSMA E DAMIANO,  
CASTELFORTE, SPIGNO SATURNIA, PONZA E VENTOTENE**

Ufficio di Piano: Via Lavanga, 140 - 04023Formia (LT)

Email: [coises@coises.it](mailto:coises@coises.it) Pec: [coises@pec.coises.it](mailto:coises@pec.coises.it)

## **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA**

**Regione Lazio - DGR n. 22 del 23 gennaio 2025** - Gestione associata a livello distrettuale del processo di compartecipazione alla spesa sociale per le residenze sanitarie assistenziali (RSA) e per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento, in regime residenziale e semiresidenziale, ai sensi dell'art. 43 della legge regionale n. 11/2016.

## Premesse

Il Consorzio CO.I.SE.S Sud Pontino LT5 è formato dall' unione dei Comuni di: Gaeta, Formia, Minturno, Itri, Santi Cosma e Damiano, Castelforte, Spigno Saturnia, Ponza e Ventotene.

Presso il Consorzio CO.I.SE.S. è costituito l'Ufficio di Piano per la gestione associata degli interventi sociali e socioassistenziali, denominato UdP.

## Considerato che

la legge regionale del 10 agosto 2016 n. 12 "Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione" e in particolare l'articolo 6 "Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, relative alle disposizioni in materia di compartecipazione alla spesa sociale per le residenze sanitarie assistenziali (RSA) e per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento, in regime residenziale e semiresidenziale "Sostegno al reddito di soggetti a rischio di esclusione sociale" prevede che *"la quota sociale per le degenze presso le residenze sanitarie assistenziali o per le attività riabilitative erogate in regime residenziale e semiresidenziale a carico dell'assistito è corrisposta dal comune ovvero compartecipata in misura integrale o parziale dall'assistito, nei limiti e secondo le fasce di reddito ai fini ISEE, fissate, nel rispetto delle disposizioni statali vigenti in materia, con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente"* e che la partecipazione del comune è graduata proporzionalmente fino al raggiungimento della fascia di reddito ai fini ISEE di 20.000,00 euro, al di sopra della quale la quota sociale resta interamente a carico dell'assistito;

la DGR 790 del 20 dicembre 2016, in attuazione del sopra indicato articolo 6, prevedeva che:

- la quota sociale a carico del Comune/utente è pari al 50% della tariffa giornaliera vigente per le RSA e al 30% della tariffa giornaliera per le strutture riabilitative di mantenimento, conformemente alle percentuali stabilite dai LEA;
- hanno diritto alla compartecipazione alla spesa sociale da parte del comune per l'ospitalità presso le RSA e strutture riabilitative di mantenimento, in regime residenziale e semiresidenziale le persone con un ISEE non superiore a € 20.000,00;
- per ottenere il contributo da parte del comune territorialmente competente, l'utente era tenuto a produrre l'ISEE e la relativa istanza di richiesta di compartecipazione al pagamento da parte del comune, nonché la documentazione relativa all'indennità di accompagnamento, qualora percepita;
- l'onere della compartecipazione decorre a partire dalla data di presentazione dell'istanza da parte dell'utente, o dalla data di trasmissione dell'istanza da parte dell'assistente sociale del Consorzio CO.I.SE.S. LT5 presente in UVM al comune territorialmente competente qualora il suddetto comune sia diverso da quello di residenza, e comunque decorrerà non prima dell'ingresso in struttura dell'utente;

Il Comune, compiute le verifiche in merito alle dichiarazioni ISEE prodotte dall'utente, provvedeva, nel rispetto delle indicazioni regionali, alla determinazione della quota di compartecipazione a carico dell'utente e della corrispondente quota a suo carico e rilascia l'attestazione relativa alle suddette quote di compartecipazione all'utente e alla struttura

interessata entro il termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza o entro il diverso termine di conclusione del procedimento previsto dalla regolamentazione comunale nel rispetto di quanto disposto dalla legge 241/1990 e smi.;

- la quota di contribuzione a carico dell'utenza e la corrispondente quota di contribuzione comunale era graduata proporzionalmente in base all'ISEE fino al raggiungimento della soglia ISEE pari a 20.000,00 euro, al di sopra della quale la quota sociale resta interamente a carico dell'assistito. Per gli utenti con ISEE fino a 5.000,00 euro la quota sociale di ospitalità per le RSA e le strutture riabilitative di mantenimento era totalmente a carico del comune territorialmente competente, fatta esclusione dell'importo dell'indennità di accompagnamento che, se percepito, deve essere versato dall'utente alla struttura. Per gli utenti con ISEE di importo compreso tra 5.000,00 e 20.000,00 euro il comune procedeva al calcolo del coefficiente di compartecipazione dell'utente alla retta giornaliera secondo la seguente funzione lineare crescente;
- per gli utenti con ISEE superiore a 20.000,00 euro la struttura fatturava la quota sanitaria alla ASL e la quota sociale al cittadino. Per gli utenti con ISEE inferiore a 20.000,00 euro la struttura fattura la quota sanitaria alla ASL, la quota dovuta dall'utente (come calcolata dal comune) al cittadino stesso e la quota restante al comune. In caso di compartecipazione, integrale o parziale, il comune era direttamente responsabile del pagamento della quota a suo carico di fronte alla struttura erogatrice e, in nessun caso, la struttura potrà fatturare la quota di spettanza comunale al cittadino;
- annualmente, la Regione procedeva con il rimborso di parte della spesa in capo alle Amministrazioni Comunali (50 %, 70 % in caso di piccoli Comuni).

#### **Rilevato che**

l'articolo 43 della legge regionale del 10 agosto 2016, n. 11 individua nel Consorzio CO.I.SE.S. LT5 l'ambito territoriale ottimale all'interno del quale i comuni esercitano, in forma associata, le funzioni inerenti all'organizzazione e alla gestione degli interventi e dei servizi del sistema integrato;

altresì, l'articolo 35 della suindicata legge prevede che la gestione associata, secondo le forme associative previste dalla normativa vigente, costituisca la modalità attraverso la quale perseguire l'unitarietà della programmazione e l'implementazione della rete dei servizi;

la Regione Lazio con DGR 22 del 23 gennaio 2025, aggiornata con DGR 614 del 17 luglio 2025, ha ritenuto necessario definire nuove modalità attuative della legge regionale n. 7/2014 e smi, avviando la gestione associata a livello dell'ambito territoriale del processo di presa in carico degli utenti che usufruiscono delle suindicate prestazioni e della relativa rendicontazione;

#### **VISTO**

l'allegato A alla sopra citata DGR aggiornato, da ultimo, dalla DGR 614 "Modalità attuative in materia di compartecipazione alla spesa sociale per le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) e le strutture che erogano attività riabilitative in modalità di mantenimento, in

regime residenziale e semiresidenziale, accreditate con il SSR” recante le nuove modalità attuative dell’articolo 2, commi 87-91 della legge regionale del 14 luglio 2014, n. 7 e smi; che le disposizioni relative alle nuove modalità attuative dell’articolo 2, commi 87-91 della legge regionale del 14 luglio 2014, n. 7 e smi sono in vigore a partire dalla data del 1° gennaio 2026;

## **PRESO ATTO CHE**

dal 1° gennaio 2026 gli adempimenti in capo ai Comuni transitano al Consorzio CO.I.SE.S. Sud Pontino LT5 che subentra nei conseguenti procedimenti amministrativi, pur rimanendo in capo ai Comuni l’onere di compartecipazione;

con il presente Regolamento sono definiti ruoli, compiti e oneri in capo ai Comuni e al Consorzio CO.I.SE.S LT5 al fine di adempiere a quanto previsto dalla **DGR n. 22 del 23 gennaio 2025** - Gestione associata a livello distrettuale del processo di compartecipazione alla spesa sociale per le residenze sanitarie assistenziali (RSA) e per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento, in regime residenziale e semiresidenziale, ai sensi dell’art. 43 della legge regionale n. 11/2016.

## **SI REGOLAMENTA LA GESTIONE ASSOCIATA del beneficio di cui all’oggetto**

### **Art. 1 - Avviso pubblico per la richiesta di compartecipazione alla spesa sociale**

Il Consorzio CO.I.SE.S. LT 5 pubblica l’Avviso per la richiesta di compartecipazione alla spesa sociale per le residenze sanitarie assistenziali (RSA) e per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento, in regime residenziale e semiresidenziale, ai sensi dell’art. 43 della legge regionale n. 11/2016, a favore dei cittadini residenti nei Comuni afferenti al Consorzio CO.I.SE.S. LT 5 in possesso dei necessari requisiti.

L’avviso è aperto e senza scadenza.

L’Avviso è pubblicato sull’Albo pretorio del CO.I.SE.S. e dei Comuni afferenti allo stesso, sui siti internet nelle specifiche sezioni ; l’Avviso è promosso con ogni mezzo cartaceo e digitale anche attraverso l’uso dei social media.

### **Art. 2 - Identificazione dei beneficiari**

Possono beneficiare della compartecipazione alla spesa sociale a carico del Consorzio CO.I.SE.S. Sud Pontino LT5, gli ospiti di RSA e strutture riabilitative di mantenimento, residenti, in data antecedente al primo ricovero, in uno dei Comuni appartenenti al medesimo Consorzio.

I predetti beneficiari devono avere una attestazione “ISEE sociosanitario residenziale” di valore non superiore a € 20.000,00. Per coloro che non abbiano ottenuto il riconoscimento formale del grado di disabilità-non autosufficienza da parte delle autorità competenti (Allegato 3 al DPCM 159/2013 e smi), è possibile - nelle more del riconoscimento della non autosufficienza - utilizzare l’ISEE ordinario.

### **Art. 3 - Domanda di compartecipazione alla spesa sociale**

Il beneficiario, a seguito di valutazione multidimensionale da parte dell'équipe dell'ambito multiprofessionale e multidisciplinare (Unità di Valutazione Multidimensionale - UVMD) e di ammissione alla struttura, presenta domanda di compartecipazione alla spesa sociale o presso il Comune di residenza, presso l'Ufficio di Piano del Consorzio CO.I.SE.S. oppure presso il Punto unico di accesso (PUA) di Gaeta.

La suddetta documentazione potrà essere presentata anche in sede di valutazione multidimensionale e, in tal caso, sarà cura dell'Assistente Sociale dell'Ufficio di Piano, coinvolto nella valutazione, avviare l'istruttoria per la presa in carico da parte del Consorzio CO.I.SE.S. LT5

Nel caso in cui, la domanda sia presentata presso il Comune di residenza, dopo la protocollazione della medesima istanza, gli operatori comunali procedono con il suo caricamento, comprensivo degli allegati previsti dalla medesima istanza, sulla piattaforma regionale SIGESS.

E' attivo un servizio di assistenza, a cura dell'UdP, a supporto degli operatori comunali per l'inserimento delle istanze sulla piattaforma regionale.

L'istanza verrà conservata agli atti della Amministrazione comunale precedente.

In tutti gli altri casi (invio all'Udp, al PUA o in sede di UVM) sarà cura del Consorzio procedere con l'acquisizione dell'istanza, della sua protocollazione e del caricamento su SIGESS.

La domanda potrà essere presentata dal beneficiario stesso, dal coniuge, da un familiare entro il primo grado, dal Tutore o Amministratore di sostegno.

### **Art. 4 - Istruttoria e ammissione al beneficio**

L'Ufficio di piano procede con le verifiche istruttorie in relazione ai requisiti previsti dalla norma.

In caso di ammissione al beneficio, il diritto alla compartecipazione decorre - anche in caso di richiesta di integrazione documentale da parte dell'Udp, e indipendentemente dai relativi tempi istruttori - a partire dalla data di presentazione dell'istanza da parte dell'utente, o dalla data di trasmissione dell'istanza da parte dell'Assistente Sociale dell'Ufficio di Piano presente in UVMD e decorrerà, comunque, a seguito dell'ingresso in struttura dell'utente.

In caso di presentazione dell'istanza di compartecipazione in data antecedente all'ingresso in struttura è onere dell'assistito, di un suo familiare o della struttura sociosanitaria che ospiterà l'utente, provvedere alla comunicazione dell'avvenuto ingresso in struttura all'Ufficio di Piano.

### **Art. 5 - Determinazione del beneficio**

Il Consorzio CO.I.SE.S. Sud Pontino LT5 provvederà alla determinazione della quota di compartecipazione a carico dell'utente e della corrispondente quota a carico del Comune di residenza e rilascia l'attestazione relativa alle suddette quote di compartecipazione

all'utente e alla struttura interessata entro il termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza o entro il termine di conclusione del procedimento istruttorio.

Il Consorzio CO.I.SE.S. provvede con l'impegno di spesa a favore della struttura per il periodo di permanenza.

All'inizio di ciascuna annualità di contribuzione, gli utenti già in carico - per i quali è necessario provvedere all'integrazione della retta - dovranno produrre l'attestazione ISEE aggiornata all'annualità in corso, al fine di poter procedere alla verifica della permanenza dei requisiti di natura economica previsti dalla normativa regionale e al ricalcolo delle quote di compartecipazione.

Copia del provvedimento di ammissione al beneficio sarà trasmessa al Comune di residenza con l'indicazione della quota parte di costo in capo al medesimo Comune, al netto del rimborso erogato dalla Regione, pari al 50 % ovvero al 70 % in caso di piccoli Comuni.

Per l'annualità 2026, il rimborso in capo alla Regione è pari al 60 % della spesa complessiva (il 70 % è previsto per i piccoli Comuni).

#### **Art. 6 - Calcolo della compartecipazione**

La quota di contribuzione a carico dell'utenza e la corrispondente quota di contribuzione comunale è graduata proporzionalmente in base all'attestazione ISEE fino al raggiungimento della soglia pari a € 20.000,00, al di sopra della quale la quota sociale resta interamente a carico dell'assistito.

Per gli utenti con ISEE fino a € 5.000,00 la quota sociale di ospitalità per le RSA e le strutture riabilitative di mantenimento è totalmente a carico del Consorzio CO.I.SE.S. LT5, fatta esclusione dell'importo dell'indennità di accompagnamento che, se percepito, deve essere versato dall'utente alla struttura.

Per gli utenti con ISEE di importo compreso tra € 5.000,00 e € 20.000,00 euro si procede al calcolo del coefficiente di compartecipazione dell'utente alla retta giornaliera secondo la seguente funzione lineare crescente:

$$\text{coefficiente di compartecipazione dell'utente} = \frac{[\text{ISEE contribuente} - \text{ISEE soglia minima}]}{[\text{ISEE soglia massima} - \text{ISEE soglia minima}]}$$

dove:

l'ISEE contribuente è pari all'ISEE prodotto dall'utente;

l'ISEE soglia minima corrisponde all'importo di € 5.000,00 euro;

l'ISEE soglia massima corrisponde all'importo di € 20.000,00 euro.

Una volta individuato il coefficiente di compartecipazione dell'utente, alla seconda cifra decimale, è possibile determinare l'importo giornaliero che l'utente deve versare alla struttura moltiplicando il coefficiente per la quota sociale giornaliera della struttura.

L'importo della quota sociale giornaliera della struttura a carico del Consorzio è dato dalla differenza tra la quota sociale giornaliera della struttura e l'importo giornaliero a carico dell'utente.

L'importo dell'indennità di accompagnamento non rileva ai fini della determinazione del coefficiente di compartecipazione, ma va versato interamente alla struttura residenziale se percepito dall'utente.

In quest'ultimo caso è necessario calcolare l'importo giornaliero dell'indennità di accompagnamento moltiplicando per dodici e dividendo per i giorni dell'anno l'importo mensile dell'assegno dell'indennità di accompagnamento, così come determinato dall'INPS per ciascuna annualità secondo la seguente formula:

$$\text{importo indennità accompagnamento giornaliero} = (\text{importo mensile dell'assegno dell'indennità di accompagnamento} \times 12) / 365$$

La quota finale giornaliera a carico dell'utente, comprensiva dell'importo giornaliero dell'indennità di accompagnamento, sarà in questo caso calcolata secondo la seguente formula:

$$\begin{aligned} \text{importo giornaliero a carico dell'utente} = & [\text{coefficiente di compartecipazione} \\ & \text{dell'utente} \\ & \times \\ & (\text{quota sociale giornaliera della struttura} - \text{importo indennità accompagnamento} \\ & \text{giornaliero})] \\ & + \\ & \text{importo indennità accompagnamento giornaliero} \end{aligned}$$

Conseguentemente, la quota di compartecipazione giornaliera a carico del Consorzio avrà pari alla differenza tra la quota sociale giornaliera della struttura e la quota a carico dell'utente, comprensiva dell'importo dell'indennità di accompagnamento:

$$\text{importo giornaliero a carico del comune} = \text{quota sociale giornaliera struttura} - \text{quota a carico dell'utenza}$$

Nel caso in cui la compartecipazione venga attivata in data antecedente al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, gli arretrati di detta indennità relativi al periodo per il quale è già stata concessa la compartecipazione alla spesa, successivamente al riconoscimento della stessa, devono essere versati al Consorzio che ha integrato la retta.

Gli utenti ospiti di strutture in regime semiresidenziale l'indennità di accompagnamento non va conteggiata ai fini della determinazione della quota a loro carico.

## **Articolo 7. Regime annualità 2026**

Ai sensi dell'articolo 7 della Legge regionale numero 19 2025, per l'annualità 2026, la soglia di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sociale in capo agli ospiti è pari ad un valore ISEE di € 20.000,00 euro.

Per gli utenti con ISEE fino a € 20.000,00 euro la quota sociale di ospitalità per le RSA e le strutture riabilitative di mantenimento è totalmente a carico del Comune di residenza, fatta esclusione dell'importo dell'indennità di accompagnamento che, se percepito, deve essere versato dall'utente alla struttura.

Per gli utenti con ISEE oltre € 20.000,00 euro la quota sociale resta interamente a carico dell'assistito.

## **Articolo 8. Gestione assenze degli utenti ospiti di RSA**

Per gli utenti ospiti di RSA, sia in regime residenziale che semiresidenziale, è possibile sospendere l'ospitalità nella struttura senza la perdita del posto in caso di ricovero ospedaliero per evento acuto o intervento programmato per un periodo uguale o inferiore ai 10 giorni. Tale evento è ripetibile nell'arco dell'anno senza limitazioni.

Per ricoveri ospedalieri superiori ai 10 gg l'ospite può essere dimesso amministrativamente dalla struttura che è autorizzata ad accogliere una nuova persona sul posto letto liberatosi, previa autorizzazione della ASL competente.

Al momento delle dimissioni ospedaliere l'utente, se permangono le condizioni clinico assistenziali compatibili con l'ospitalità in struttura, avrà priorità assoluta per l'accoglimento nella stessa struttura sul primo posto che venga a liberarsi.

Inoltre, al fine di coniugare la necessità di assicurare la continuità dell'assistenza con la finalità di reinserimento sociale senza compromettere l'organizzazione assistenziale, è possibile sospendere l'ospitalità nella struttura senza la perdita del posto nei casi sottoelencati.

In regime di residenzialità:

- rientri temporanei in famiglia finalizzati al mantenimento delle relazioni parentali e amicali, compatibilmente alle condizioni cliniche dell'ospite e previa autorizzazione del medico della struttura e della ASL competente;
- periodi di vacanza organizzati da associazioni di volontariato operanti presso la struttura, compatibilmente alle condizioni cliniche dell'ospite e previa autorizzazione del medico della struttura e della ASL competente.

In regime di semi residenzialità:

- malattia acuta che impedisca la frequentazione del centro semiresidenziale con prognosi non superiore ai 10 gg certificata dal medico curante. Tale evento è ripetibile nell'arco del periodo di ospitalità senza limitazioni;
- impedimenti alla frequenza per motivi personali o familiari. Il mantenimento del posto è garantito per un massimo di 15 giorni anche non consecutivi nell'anno solare

ovvero in maniera proporzionale rispetto alla durata del Piano Assistenziale Individuale;

- periodi di vacanza, anche organizzati da associazioni di volontariato operanti presso la struttura, compatibilmente alle condizioni cliniche dell'ospite e previa autorizzazione del medico della struttura e della ASL competente.

L'utente è tenuto ad informare tempestivamente la struttura erogatrice e a produrre, entro 48h, la certificazione medica in caso di malattia ovvero l'autocertificazione in caso di assenza per motivi personali/familiari.

La struttura erogatrice è tenuta alla trasmissione della documentazione attestante le assenze alla ASL e all'Ufficio di Piano nonché a conservarne copia nella cartella dell'utente.

Sarà cura dell'Ufficio di Piano monitorare le assenze al fine di definire l'esatto costo del servizio.

### **Articolo 9. Gestione assenze degli utenti ospiti di strutture riabilitative di mantenimento**

Per gli utenti ospiti di strutture riabilitative di mantenimento, sia in regime residenziale che semiresidenziale è ammesso un numero di assenze fino a 10 giorni per ogni episodio di ricovero ospedaliero. Tale evento è ripetibile nell'arco dell'anno senza limitazioni.

Al fine di coniugare la necessità di assicurare la continuità dell'assistenza e quella di assolvere la finalità di reinserimento sociale senza compromettere l'organizzazione assistenziale, in regime di residenzialità e semi residenzialità, sono ammesse n. 60 giornate di assenza in caso di Progetto riabilitativo individuale (PRI) di 365 giorni, ovvero un numero di assenze proporzionale rispetto alla durata del PRI, conformemente a quanto disposto dalla DGR n. 138/2022.

L'utente è tenuto ad informare tempestivamente la struttura erogatrice e a produrre entro 48h la certificazione medica in caso di malattia ovvero l'autocertificazione in caso di assenza per motivi personali/familiari.

La struttura erogatrice è tenuta alla trasmissione della documentazione attestante le assenze alla ASL e all'Ufficio di Piano, nonché a conservarne copia nella cartella dell'utente.

Cura dell'Ufficio di Piano è monitorare le assenze al fine di definire l'esatto costo del servizio.

### **Articolo 10. Remunerazione delle giornate di assenza**

Durante le giornate di assenza degli ospiti di RSA e di strutture riabilitative di mantenimento, come definite ai Punti precedenti, è previsto il riconoscimento alla struttura della remunerazione della quota sociale ridotta dei costi del vitto e del lavanolo (costituito dal ricambio della biancheria piana quali lenzuola, asciugamani, tovaglie, ecc.), che sono pari a:

- € 13,49/giorno (per il regime residenziale);

- € 10,49/giorno (per il regime semiresidenziale).

Durante il periodo delle assenze, alle tariffe decurtate della parte relativa al vitto e al lavanolo, si applicano le modalità di calcolo illustrate all'articolo 7 "Valore della compartecipazione".

#### **Articolo 11. Rendicontazione**

A fine di ciascun mese, la struttura invia un report di presenze/assenze degli ospiti con diritto alla compartecipazione alla quota sociale, individuati dal Consorzio CO.I.SE.S. LT5, su cui esegue le dovute verifiche.

Il report è predisposto utilizzando un format Excel "rendiconto mensile" predisposto e trasmesso dall' Ufficio di Piano.

#### **Articolo 12. Fatturazione**

Per gli utenti con ISEE superiore a € 20.000,00 euro la struttura fattura la quota sanitaria alla ASL e la quota sociale al cittadino.

Per gli utenti con ISEE inferiore a € 20.000,00 euro la struttura fattura la quota sanitaria alla ASL, la quota dovuta dall'utente (come calcolata dal Consorzio) al cittadino stesso e la quota restante al Consorzio.

La fattura emessa al Consorzio CO.I.SE.S. LT5 dovrà riportare il CIG indicato nella Convenzione e nei provvedimenti di impegno.

In caso di compartecipazione, integrale o parziale, il consorzio è direttamente responsabile del pagamento della quota a suo carico di fronte alla struttura erogatrice e, in nessun caso, la struttura potrà fatturare la quota di spettanza del consorzio al cittadino.

Al fine di consentire all'utenza di usufruire delle agevolazioni fiscali previste dal DPR n. 917/1986, la struttura dovrà fatturare la quota a carico dell'utenza in applicazione di quanto disposto dalla DGR n. 255 del 17 giugno 2016, che ha determinato le spese di assistenza specifica e di assistenza medica generica nella misura del 50% della retta corrisposta dall'utente per i servizi residenziali e semiresidenziali sociosanitari resi da parte delle strutture accreditate (al netto dell'eventuale compartecipazione distrettuale).

#### **Articolo 13. Pagamenti**

Il Consorzio CO.I.SE.S. LT5 procederà con il pagamento delle fatture entro 30 giorni dalla data di emissione attraverso SDI.

Il pagamento è condizionato alla regolarità del DURC.

#### **Articolo 14. Rapporti finanziari tra Consorzio COISES e Regione Lazio**

L' Ufficio di Piano alimenta periodicamente la piattaforma regionale SIGESS con l'inserimento degli utenti ammessi al beneficio, i dati anagrafici e economici, presenze e assenze rispetto al periodo di ospitalità.

L'Ufficio di Piano, sulla medesima piattaforma inserisce gli atti di rendicontazione al fine del riconoscimento della quota di rimborso, pari al 50 % (70% in caso di piccoli Comuni).

Per l'annualità 2026 il rimborso regionale è elevato al 60 % del costo complessivo.

Il Consorzio CO.I.SE.S. Sud Pontino LT5 inserisce tale rimborso tra le Entrate del proprio bilancio di previsione.

La Regione Lazio versa il suddetto contributo attraverso un acconto e un saldo a fine rendicontazione.

### **Articolo 15. Rapporti finanziari tra Comune e Consorzio COISES**

Entro il mese di novembre, per l'annualità successiva, il Consorzio CO.I.SE.S. Sud Pontino LT5 trasmetterà ai singoli Comuni la previsione di spesa definita sulla base dei beneficiari alla medesima data e sulla base delle previsioni normative regionali.

La previsione di spesa in capo a ciascun Comune è definita dal valore complessivo della compartecipazione ai costi sociali al netto del rimborso in capo alla Regione Lazio.

Il valore così definito è inserito nel bilancio di previsione di ciascun Comune e impegnato a favore del Consorzio COISES.

Il medesimo valore complessivo verrà inserito tra le Entrate del bilancio di previsione del Consorzio COISES.

Ciascun Comune procederà con il trasferimento delle suddette somme secondo le modalità definite dall'Assemblea dei soci del Consorzio COISES.

Trimestralmente, l'Ufficio di Piano trasmette, a ciascun Comune, il report di monitoraggio e rendicontazione.

Eventuali trasferimenti eccedenti gli effettivi costi annui verranno considerati quali acconti comunali per le successive annualità.

### **Articolo 16. Regime transitorio**

Gli eventuali residui accertati dalla Regione Lazio per la gestione 2025 in capo ai singoli Comuni sono trasferiti al Consorzio COISES e verranno considerati quali acconti regionali per le successive annualità.